CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 73 del 08/03/2022

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno 8 del mese di marzo alle ore 08:30, nella solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

			Presente	*Assente*
1	DENUZZO ANTONELLO	Sindaco	Si	
2	ANGELOTTI MARIA	Assessore	Si	
3	IURLARO ANTONELLA	Assessore	Si	
4	LONOCE NICOLA	Assessore	Si	
5	MAGLIOLA DOMENICO	Assessore	Si	
6	PASSARO MARIA	Assessore	Si	
7	TATARANO SERGIO	Assessore		Si
8	RICCHIUTI GIUSEPPE	Assessore		Si

Partecipa il Segretario Comunale LESTO MARCO.

Il sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

L'Assessora alle finanze così relaziona:

L'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che "*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*";

il comma 847 del medesimo articolo 1 dispone che "*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.* Restano *ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*";

l'articolo 1, commi da 817 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, contiene di fatto la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato, c.d. canone unico patrimoniale;

l'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, altresì, che "*a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147*";

per effetto dell'articolo 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "*il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*";

ai sensi dell'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

va richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 07 gennaio 2021, con la quale sono stati istituiti, con decorrenza 1° gennaio 2021, il canone unico e il canone mercatale, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché disciplinati in via provvisoria dal regolamento provvisorio alla citata deliberazione allegato;

va, da ultimo, richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30 marzo 2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento definitivo per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. canone mercatale);

va dato atto che la determinazione delle tariffe, ex articolo 96 del Regolamento comunale, è stata demandata alla Giunta comunale;

va richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo la quale "*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*";

con riferimento alla classificazione dei Comuni, prevista dall'articolo 1, commi 826 e 827, per il canone unico patrimoniale, nonché 841 e 842, per il c.d. canone mercatale, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune di Francavilla Fontana è ricompreso nella fascia di comuni con abitanti oltre 30.000 e fino a 100.000 ed è, pertanto, stabilita:

- una tariffa annuale standard di € 50,00/mq;
- una tariffa giornaliera standard di € 1,20/mq;

l'Ufficio ha predisposto un articolato tariffario da applicare con decorrenza 1° gennaio 2022, come risultante dagli allegati a), b), e c), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliate le tariffe relative all'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale;

la determinazione delle tariffe è stata operata nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale e regolamentare e articolata attraverso il ricorso a coefficienti moltiplicatori di aumento o riduzione da applicarsi alle tariffe standard nel rispetto dei criteri di cui alla normativa, anche regolamentare, nonché al fine dell'osservanza dei limiti dalla stessa previsti;

va pertanto ribadito che il gettito calcolato, seppur presuntivamente, sulla base delle tariffe proposte assicura complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'assessora al ramo;
visto l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;
visto l'articolo 96 del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale e sul canone mercatale, secondo cui "*Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione e, nel caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, si intendono confermate quelle dell'anno precedente*";
richiamati:

- *l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'*IRPEF *di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'*IRPEF*, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, che ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 per gli enti locali;

richiamata, infine, la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, oggi applicabile al canone unico, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

ritenuto di approvare espressamente per l'anno 2022 le tariffe per il canone unico patrimoniale e per il canone mercatale;

acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come riportati sul frontespizio del presente atto;

a voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto;

2. di approvare le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2022 come da prospetti a) tariffe per occupazione di suolo e aree pubbliche e canone mercatale, b) tariffe per le affissioni pubbliche e c) canone per la pubblicità, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 2022;

4. di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come sopra determinate, assicurano complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito dai tributi soppressi.

Successivamente la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA

Provincia di Brindisi

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE 2022.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 04.03.2022

IL DIRIGENTE

Vincenzo COLUCCI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 04.03.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Vincenzo COLUCCI

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 73 del 08/03/2022

OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE 2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO	**FIRMATO**
IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
DENUZZO ANTONELLO	**LESTO MARCO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.